



# CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 22/02/2019

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019. Conferma.

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 11:15 nella Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/05/18, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126 dell'01/06/2018.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dott. Carlo SESSA	X	—
Dott. Giovanni GRASSI	X	—
Dott. Onofrio Vito PADOVANO	X	—

Verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Dott. Carlo SESSA dichiara aperta la seduta.

Assiste Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI  
f.to Dott.ssa CATERINA CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visti e richiamati:

- il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell'Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi dell'art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

- il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

**PREMESSO** che la Legge n. 147 del 2013:

- all'art. 1, c. 639, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tariffa sui rifiuti (TARI);
- all'art. 1, c. 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- all'art. 1, c. 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 08.09.2014 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2015;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell'08/09/2014 con la quale venivano approvate per l'anno 2014 le aliquote, confermate nel 2015, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) nella misura **dell'uno per mille su:**

- **abitazione principale e relative pertinenze**
- **altre unità immobiliari**
- **fabbricati rurali strumentali;**

**RICHIAMATE** altresì le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2016, n. 14 del 31/03/2017 e n. 14 del 28/03/2018, con le quali:

- si prendeva atto che, per effetto dell'art. 1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), l'applicazione della TASI è esclusa per l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, e per l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica, salvo che in entrambi i casi non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- si confermava la misura dell'uno per mille per tutte le residuali fattispecie;

Visto l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....."*

*La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,..."*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, come integrato dall'art. 1, comma 37 lett. B della Legge n. 205/2017 il quale stabilisce che *"... per gli anni 2016, 2017 e 2018, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dello stesso articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015..."*;

- l'articolo 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:

- l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente e che a tal fine il Comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre;

Ritenuto necessario, per l'anno 2019, confermare le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2018;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota della TASI nella misura dell'**uno per mille** per tutte le fattispecie, fatte salve le ipotesi di esclusione dell'applicazione della TASI previste per:
  - l'abitazione principale, come definita ai fini IMU;
  - l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica,dando atto che le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013.
3. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo n. 267/2000.

PER LA COMMISSIONE  
F.to (Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale  
F.to (Dott. Angelo Caretto)

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 25/02/2019

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Angelo Caretto)

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 31 del 22/02/2019 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA .....

Firma e Timbro dell'Ufficio